


ATV 23

COMITATO POLITICHE DELLA SALUTE  
Settore ASSISTENZA TERRITORIALE PREVENZIONE  
Prot. 11 del  
Assegnato all'Ufficio  
Il Direttore di Settore  
Ai sensi dell'art. 5 L. 241/90 e succ. mod. e integr.  
Assegnata a: *[Signature]*



REGIONE PUGLIA  
Prot. AOO. 152, 28/05/10 n° 10103

Provvedimento adottato in aggiunta agli argomenti iscritti all'o.d.g.; ai sensi dell'art.3, ultimo comma, del Regolamento interno.

# REGIONE PUGLIA

## Deliberazione della Giunta Regionale

N. **1235** del 25/05/2010 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: ATP/DEL/2010/00042

**OGGETTO:** Rinnovo Accordo Regionale - FEDERFARMA sulla distribuzione dei farmaci inclusi nel PHT - art. 8 lett. a) della Legge 405/2001". Integrazione DGR 598/2010 distribuzione diretta farmaci emoderivati

L'anno 2010 addì 25 del mese di Maggio, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

<b>Sono presenti:</b>		<b>Sono assenti:</b>	
V. Presidente	Loredana Capone	Presidente	Nichi Vendola
Assessore	Fabiano Amati		
Assessore	Angela Barbanente		
Assessore	Maria Campese		
Assessore	Ida Maria Dentamaro		
Assessore	Tommaso Fiore		
Assessore	Nicola Fratoianni		
Assessore	Elena Gentile		
Assessore	Silvia Godelli		
Assessore	Guglielmo Minervini		
Assessore	Lorenzo Nicastro		
Assessore	Michele Pelillo		
Assessore	Alba Sasso		
Assessore	Dario Stefano		

Assiste alla seduta il Dott. Romano Donno, Segretario redigente.



# REGIONE PUGLIA

L'Assessore alle politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Politiche del Farmaco, confermata dal Responsabile A.P. dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio, riferiscono:

Con deliberazione n. 203/02 , punto 2 lett. a) la Giunta regionale nel rispetto di quanto disposto nell'art. 8 lett. a) della l. 405/01, ha previsto, per i medicinali distribuiti con duplice via, il ricorso a forme di dispensazione, ex L. n. 405/01 e, dei Presidi Sanitari avvalendosi della rete delle farmacie convenzionate pubbliche e private del territorio e dei distributori intermedi con sedi operative già presenti nel territorio regionale, secondo le modalità da concordarsi con le OO.SS. e rappresentanti degli stessi, con un corrispettivo per i servizi prestati da questi non superiore complessivamente al 17% del prezzo al pubblico IVA esclusa. Per gli accordi e stipula di dette convenzioni è stato dato incarico con il medesimo atto all'ARES.

Con deliberazione del 30 novembre 2005 n. 1721 "Revoca DGR 471/05 Accordo Regionale - Federfarma sulla distribuzione dei farmaci inclusi nel PHT - art. 8 lett.a) della Legge 405/2001" Riproposizione ", è stato ratificato l'Accordo già sottoscritto dall'ARES, Federfarma Puglia e Federfarma Provinciali in data 14 ottobre 2005, ai sensi dell'art. 8 lett a) della L. 405/01, per la distribuzione da parte delle farmacie pubbliche e private di farmaci di cui all'All. 2 del DM 22.12.2000 successivamente inseriti nel PHT con determinazione AIFA del 29.10.2004, con validità di un anno , in quanto detto accordo ha carattere sperimentale.

Con ulteriore provvedimento di Giunta regionale del 25 settembre 2007 n. 1516 è stato prorogato l'Accordo Regionale - Federfarma Puglia.

Il Servizio PATP di questo Assessorato, valutato che dalla adozione del provvedimento di proroga sono già trascorsi due anni, d'intesa con l'ARES, al fine di valutare la possibilità di un ulteriore contenimento della spesa dei farmaci di cui al PHT ha inteso convocare il Presidente di Federfarma Puglia, i Presidenti della Federfarma provinciali, i Rappresentanti di Federfarma Servizi ed ADF per concordare il compenso per gli oneri sottoprtati dalla filiera distributiva . Le parti hanno convenuto di rimodulare l'Accordo in parola, opportunamente sottoscritto , da sottoporre a ratifica da parte della Giunta regionale, ai sensi della L.405/01 della DGR 203/02, per la distribuzione di tutti farmaci compresi nel PHT previsto dalla determinazione AIFA del 29.10.2004, nonché per la distribuzione dei prodotti e presidi per l'assistenza integrativa agli aventi diritto, fatti salvi i farmaci per i quali è stata attivata la distribuzione diretta, trasmesso dall'ARES con nota prot. n. 00001747 del 31 marzo 2010.

Pertanto, si ritiene di proporre la ratifica del nuovo accordo debitamente sottoscritto da parte dell'ARES , Federfarma Puglia, Federfarma provinciali A.D.F. e Federfarma Servizi, in data 30 marzo 2010, di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento.

I punti salienti del nuovo Accordo prevedono che una Azienda Sanitaria, ovvero una struttura appositamente individuata, acquisti i medicinali inclusi nel PHT oggetto dell'accordo che saranno consegnati presso i magazzini dei distributori intermedi e successivamente alle singole farmacie pubbliche e private che provvederanno alla relativa dispensazione secondo le modalità stabilite dal nuovo Accordo sottoscritto dalle parti.

Il compenso a fronte degli oneri a carico della filiera distributiva deve essere calcolato in quota fissa, IVA esclusa, da riconoscere alla farmacia nella misura di euro 7,55 per confezione dispensata e alla distribuzione intermedia nella misura di euro 2,65 per confezione. La Commissione Regionale PHT avrà il compito di monitorare il volume di attività riferito al presente Accordo, anche in relazione alla eventuale rivalutazione del compenso fissato.

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 40, della Legge 662/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle more della revisione della normativa regionale sulla residenza della farmacie rurali da completare entro il 2010, alle farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo non superiore a 387.342,67 € ed alle farmacie urbane e rurali con fatturato non superiore a 258.228,45 € va riconosciuto il compenso di cui al punto 16 maggiorato di euro 1,00.

Per quanto concerne le prestazioni di assistenza integrativa di cui al titolo II dell'Accordo in questione si riportano i seguenti punti:

1. i presidi per diabetici, nelle more del nuovo modello di acquisizione dei prodotti da parte della regione, ovvero della struttura regionale centralizzata, saranno erogati dalle farmacie e tariffati al prezzo convenzionale determinato sul prezzo di vendita al pubblico IVA inclusa, così come individuato sui listini vidimati dalla CCLIAA, al netto dello sconto del 32%;
2. le siringhe per insulina, nelle more del nuovo modello di acquisizione dei prodotti da parte della regione, ovvero della struttura regionale centralizzata, saranno erogate dalle farmacie e tariffate al prezzo convenzionale di euro 0,10 al netto dell'iva;
3. le farmacie dispenseranno in via esclusiva secondo normale fabbisogno, i presidi oggetto del presente accordo;
4. le farmacie apporranno sulla ricetta le fustelle ottiche presenti sulle confezioni dei presidi richiesti ai distributori intermedi, contenenti il codice ministeriale in base 10 della confezione, e consegneranno gli stessi all'utente senza richiedere il pagamento di alcun corrispettivo;

Inoltre, per un costante monitoraggio sull'andamento dell'accordo medesimo, di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento è stata prevista una Commissione paritetica composta dai rappresentanti di parte pubblica, dalle farmacie convenzionate e dalla distribuzione intermedia, nella misura di cui al Titolo III dell'Accordo in questione che avrà il compito di monitorare l'andamento dell'Accordo medesimo.

L'Accordo ha efficacia a far data dal **01 luglio 2010**, periodo necessario alla struttura individuata per organizzarsi alla gestione centralizzata degli ordini e delle procedure amministrative, ed ha validità di 36 mesi, decorsi i quali potrà essere rinnovato.

- Si ritiene, altresì, utile puntualizzare che l'inserimento nell'elenco PHT regionale di tutti i farmaci brand, equivalenti e biosimilari, riconducibili agli ATC riportati nella determinazione AIFA 29.10.2004 e s.m.i., dovrà avvenire da parte della struttura preposta alla gestione centralizzata degli ordini e delle procedure amministrative a seguito della registrazione come specialità PHT da parte dell'Agenzia Italiana del farmaco ( AIFA ), successivamente la struttura preposta dovrà attivare tutte le procedure finalizzate all'acquisizione di quotazioni di maggiore qualificazione rispetto alle normali cessioni ospedaliere spettanti.

